

Roma, 18 novembre 2020

Prot. N. 410/2020/SG

Ai Segretari Generali Regionali e territoriali**Ai coordinatori nazionali delle s.a.s. delle funzioni centrali****Oggetto: Prima analisi disegno di legge di bilancio 2021***Care colleghe e cari colleghi,*

è in discussione in Consiglio dei Ministri il disegno di legge di bilancio 2021. Il provvedimento non contiene, purtroppo, le misure attese per rinnovare i contratti, per colmare le lacune negli organici del personale, per rivedere gli ordinamenti professionali.

Senza le risorse aggiuntive da noi chieste non sarà possibile fornire le risposte che i lavoratori e le lavoratrici attendono da anni: un adeguamento contrattuale che recuperi parte di quanto perso in dieci anni di precedente blocco della contrattazione; risorse per rifinanziare i fondi per la contrattazione integrativa con un ammontare sufficiente a consentire le progressioni economiche orizzontali, adeguare l'importo delle indennità, pagare le premialità correlate alla performance. Infine, senza risorse aggiuntive non sarà possibile procedere ad una revisione dell'ordinamento professionale e del sistema di classificazione per realizzare la riqualificazione del personale, offrire soluzioni ai lavoratori collocati nelle fasce apicali di ciascuna area, valorizzare le professionalità del personale già in servizio nei passaggi di area.

Se l'obiettivo è quello di uscire dal tunnel, facendo delle nostre pubbliche amministrazioni un volano dello sviluppo del Paese e del servizio sanitario nazionale una componente essenziale della sicurezza sociale, allora bisogna abbandonare le sterili misure di rigore finora preannunciate e vocate solo alla quadratura del cerchio dei conti pubblici. Misure che deprimono le potenzialità delle amministrazioni e degli enti e la loro capacità di investire nei cambiamenti organizzativi, nei processi di digitalizzazione ed innovazione dei servizi pubblici e nell'aggiornamento delle dotazioni strumentali, a cominciare da quelle fondamentali per il buon funzionamento del servizio sanitario nazionale.

Le misure presenti nel disegno di legge, infatti, sono del tutto sufficienti a imprimere un vero cambio di passo. La programmazione delle assunzioni, a partire dal 2021 e per gli anni seguenti, risulta del tutto inadeguata rispetto alle necessità.

Manca, infatti, un piano assunzionale straordinario, volto a fronteggiare le uscite passate e future per pensionamento e a reclutare il personale dotato delle competenze tecnologiche e specialistiche necessarie per accompagnare la riconversione delle pubbliche amministrazioni, così come mancano le misure di proroga dei requisiti previsti dal decreto 75/17, relativi alle procedure di stabilizzazione e percorsi di stabilizzazione per tutti i precari delle amministrazioni pubbliche.

Ugualmente parziale risulta l'impegno assunto per i rinnovi contrattuali 2019 -2021 con un incremento delle risorse finanziarie di 400 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, che determinerebbero aumenti contrattuali insufficienti a finanziare la revisione degli ordinamenti professionali, il rifinanziamento dei fondi per la contrattazione integrativa, la stabilizzazione dell'elemento perequativo che oggi viene corrisposto ai lavoratori e alle lavoratrici con reddito più basso, l'adeguamento del potere di acquisto delle retribuzioni. Gli aumenti previsti per il personale statale si riflettono in corrispondenti incrementi contrattuali anche per il personale dei comparti della sanità pubblica e delle funzioni locali. La scarsità delle risorse finora stanziata ostacola il ritorno ad una corretta e fisiologica dialettica negoziale sul lavoro pubblico, all'interno di un quadro di regole condivise.

Il tributo pagato al risanamento delle finanze pubbliche dalle pubbliche amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non si arresta, perché anche con questa legge di bilancio si continua con la politica dei tagli lineari. In considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di digitalizzazione e razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali saranno tenute ad effettuare, anche per effetto del potenziamento del lavoro agile, è previsto un ulteriore contributo alla finanza pubblica, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, pari a 200 milioni di euro per le Regioni e le Province autonome, a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane.

La stessa previsione di una indennità di specificità infermieristica da riconoscere agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 e nei limiti dell'importo complessivo annuo di 335 milioni di euro lordi, quale parte del trattamento economico fondamentale, appare insufficiente, anche alla luce della scarsità delle risorse previste per i rinnovi contrattuali.

Si tratta di una misura sicuramente positiva ma che si muove all'interno di un quadro di politiche pubbliche ed economiche di rafforzamento e sostegno del servizio sanitario nazionale del tutto inadeguato. Inoltre, si tratta di una risposta parziale perché pur dando un giusto e necessario riconoscimento al personale infermieristico per lo sforzo eccezionale profuso durante l'emergenza epidemiologica e in una situazione di grave carenza di risorse strumentali e di organici, non dà alcuna risposta alle restanti figure sanitarie che pure sono coinvolte nella gestione della crisi.

Così come, al momento, risulta del tutto inadeguata ad imprimere un vero cambio di passo l'intera ipotesi complessiva della manovra di bilancio per il pubblico impiego perché, a distanza di quasi tre anni dalla stipula dei contratti 2016 -2018 e dopo oltre dieci anni di blocchi contrattuali, non mette in campo gli interventi e le misure auspiccate per ammodernare le pubbliche amministrazioni e rafforzare quei beni e dei servizi pubblici che pure si sono rivelati fondamentali per assicurare la tenuta economica e sociale del Paese durante l'emergenza epidemiologica.

Tutto ciò ci ha indotto a proclamare per la giornata del 9 dicembre p.v. lo sciopero nazionale di tutto il personale dei comparti delle funzioni centrali, delle funzioni locali e della sanità.

Nell'allegarvi l'ultimo testo del disegno di legge di bilancio in nostro possesso (versione del 16 novembre), vi segnaliamo le novità di maggiore interesse per i settori che rappresentiamo, rinviando ad una nota di analisi definitiva quando il provvedimento avrà completato il suo iter parlamentare.

LAVORO PUBBLICO E PA

Incremento risorse rinnovo contrattuale

- L'art. 163 prevede l'incremento di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021 delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il triennio 2019 -2021 (ex art. 1 co. 436 l. 145/2018). Si aggiungono, quindi, ai 3,375 miliardi di euro previsti per il personale Statale dalle leggi di bilancio per il 2019 e per il 2020 (che corrispondevano ad un aumento del 3,50%, in linea con l'aumento medio mensile 2016-2018, che era stato del 3,48%, pari a circa 85 euro lordi). Con le risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2021, si arriverebbe ad un aumento di poco più del 4% (che si rifletterebbe in un pari aumento per i lavoratori delle funzioni locali e della sanità). Tuttavia, da questi aumenti contrattuali vanno decurtate le risorse necessarie a stabilizzare l'elemento perequativo una tantum oggi assicurato ai lavoratori con più basso reddito e a conglobare l'IVC anticipata. Con le risorse rimaste occorrerebbe sia adeguare i fondi per la contrattazione integrativa (che consentono di finanziare le progressioni economiche orizzontali), sia rivedere il nuovo ordinamento professionale, sia completare il recupero del potere di acquisto perso nei dieci anni di blocco contrattuale precedente. Le risorse sono del tutto insufficienti a realizzare questi obiettivi.

Assunzioni

- L'art. 157 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze da ripartire con specifiche dotazioni ogni anno, a partire dal 2021 fino al 2033, per finanziare l'assunzione di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- L'art. 158 autorizza a partire dal 2021 l'avvio di nuove procedure concorsuali per la copertura delle esigenze di organico presso vari Ministeri:

- Il Ministero della Giustizia è autorizzato ad indire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 3000 unità di personale amministrativo da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2023. Viene prevista anche l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai soggetti che hanno completato il periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo e il tirocinio formativo (art. 50 commi 1-quater e 1-quinquies del D.l. 90/2014). Inoltre, al fine di coprire le esigenze del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile di comunità, si autorizza l'avvio di procedure concorsuali rispettivamente per 200 unità e 80 unità di personale del comparto funzioni centrali.
L'art. 160 comma 2 autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere 1080 unità di personale a tempo determinato, per una durata non superiore ai 12 mesi mediante scorrimento graduatorie vigenti, al fine di attuare un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati.
- Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per assicurare i necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, è autorizzato per il biennio 2021/2022 a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di 140 unità di personale.
- Il Ministero dell'Interno, per favorire il ricambio generazionale e per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori di competenza istituzionale, e in particolare quelle relative al settore della depenalizzazione, è autorizzato per l'anno 2021, anche in deroga alle procedure di mobilità (artt. 30 e 34-bis, D. lgs. 165/2001), a bandire procedure concorsuali per 250 unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'Interno, da assumere a tempo indeterminato non prima del 1° dicembre 2021.
- Il Ministero della Salute, per far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale, alle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie, è autorizzato per l'anno 2021 ad assumere 45 unità dirigenziali e 135 unità non dirigenziali utilizzando le graduatorie concorsuali in vigore o attraverso concorsi pubblici per esami.
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle Ragionerie Territoriali dello Stato sul territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di bilancio è autorizzato ad assumere 550 unità di personale non dirigenziale, anche in deroga all'art. 4 co. 3-quinquies D.l. 101/2013 (concorsi unici per reclutamento dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche). Inoltre, per l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) di cui all'art. 183 del disegno di legge di bilancio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell'attuale dotazione organica, di 20 unità di personale non dirigenziale

- Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici e garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2021 – 2022, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, di n. 1 unità di livello dirigenziale non generale, e n. 18 unità di personale non dirigenziale.
- Per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali l'art. 160 comma 5 estende agli Uffici periferici e a profili amministrativi, le assunzioni di funzionari di Area III, posizione economica F 1 che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad effettuare ex art. l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. L'art. 160 comma 7 nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, limita al 31 dicembre 2025 la possibilità per il MIBACT, di avvalersi della società Ales Spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile. Viene inoltre escluso l'affidamento in house di tali servizi. L'art. 160 comma 9 alla luce degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul patrimonio culturale consente la proroga per un periodo massimo di sei mesi dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. Si specifica che a tale personale si applicano le procedure straordinarie di stabilizzazione previste dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
- L'art. 182 autorizza l'INPS, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica.

Poli territoriali avanzati

- L'art. 162 demanda al Dipartimento della funzione pubblica l'istituzione, presso ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Poli territoriali avanzati, quali strutture finalizzate a garantire lo svolgimento in modalità decentrata e digitale dei concorsi unici (art. 4, co. 3-quinquies, D.l. 101/2013 e art. 35 co. 5 del D.lgs. 165/2001), nonché per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico (il lavoro agile) e la formazione del personale pubblico.

Rappresentanza sindacale

- L'art. 175 prevede che i dati relativi alle deleghe necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi dalle pubbliche amministrazioni all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e in deroga alla normativa vigente, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, gli organismi di rappresentanza del personale sono prorogati anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo degli organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

Al fine di snellire le procedure, si prevede che gli accordi o i contratti collettivi nazionali possano consentire l'utilizzo di modalità telematiche per le elezioni per il rinnovo delle RSU, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

Revisione e rimodulazione della spesa pubblica per Stato, regioni ed enti locali

- L'art. 156 riduce le dotazioni di competenza e cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei vari Ministeri, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute ad effettuare a decorrere dall'anno 2023. Inoltre, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, prevede, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano un contributo alla finanza per 200 milioni di euro, dei comuni per 100 milioni di euro e di province e città metropolitane per 50 milioni di euro. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di comuni, province e città metropolitane è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con Dpcm, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di IFEL e UPI e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

SANITÀ

Finanziamento Fsn

- L'art. 71 dispone che per il 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 mln di euro. Si precisa che gravano su tali risorse anche le spese relative all'indennità di esclusività della dirigenza medica (art. 72), all'indennità di specificità infermieristica (art. 73), all'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (art. 74) all'incremento dei contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi (art. 75).

Per queste ultime finalità, ad esclusione dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, viene incrementato anche il concorso al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale da parte dello Stato di importo pari a 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Indennità di specificità infermieristica

- L'art. 73 introduce un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019 - 2021 del comparto Sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro.

L'indennità è riconosciuta con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale. In sede di contrattazione collettiva viene definita la misura e la disciplina dell'indennità.

Proroga delle disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale previste dal decreto Cura Italia

- L'art. 76 comma 1 prevede che, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti, gli enti e le aziende del Ssn in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale possono ricorrere anche nel 2021 alle disposizioni del D.l. 18/2020 (Cura Italia). Nello specifico è prorogata a tutto il 2021 la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa al personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo) e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (art. 2-bis, commi 1 e 5, D.l. 18/2020). Viene estesa al 2021 anche la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari (art. 2-ter, commi 1 e 5, D.l. 18/2020). Tali misure sono utilizzabili, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021. Resta ferma la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata al disegno di legge di Bilancio 2021. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 anche la disposizione che prevede l'istituzione delle unità speciali di continuità assistenziale (USCA) presso una sede di continuità assistenziale già esistente, ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (art. 4-bis, co. 4, D.l. 18/2020) nonché la disposizione che prevede la possibilità per le aziende e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, di trattenere in servizio il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. (art. 12, comma 1, D.l. 18/2020)

LAVORO PRIVATO

Esonero contributivo per occupazione giovanile

- L'art. 4 prevede che, nel biennio 2021 - 2022, l'esonero contributivo concesso per promuovere l'occupazione giovanile (art. 1 commi 100 ss. l. 205/2017) sia riconosciuto al 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di un importo pari a 6000 euro annui. La misura si applica ai soggetti che non abbiano compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato incentivata.
L'esonero contributivo viene riconosciuto per un massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Stante i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, D.lgs. 150/2015), l'esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Sgravio contributivo per assunzione di donne

- L'art. 5 dispone in via sperimentale per il biennio 2021-2022, un esonero contributivo nella misura del 100 per cento e nel limite massimo di un importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni di lavoratrici donne. Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'efficacia di questa disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Rinnovo contratti a tempo determinato

- L'art. 47 prevede che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe e sulla durata massima di 36 mesi di cui all'articolo 21 e 19 del decreto legislativo n. 81/2015, fino al 31 marzo 2021 è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

- L'art. 54 comma 1 istituisce nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2021 pari a 5.333,8 milioni di euro, per garantire mediante i previsti trattamenti di integrazione salariale (assegno ordinario, cassa integrazione in deroga) una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per il 2021 qualora il prolungarsi dell'emergenza epidemiologica lo renda necessario.

Il comma 2 e seguenti, prevede ulteriori 12 settimane di integrazione salariale per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica (artt. 19 - 22 quinquies, D.l. 18/2020), che vanno collocate per quanto riguarda i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Con riferimento a tali periodi, le dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. Se i periodi di integrazione salariale, già richiesti e autorizzati (ex art. 12, D.l. 137/2020), sono collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane.

Le domande vanno inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021.

I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Il comma 8 estende per un periodo di 8 settimane l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (art. 3, D.l. 104/2020) a carico dei datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche). Tale esonero è fruibile entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Coloro che abbiano già fatto richiesta dell'esonero contributivo (art. 12 co. 14 D.l. 137/2020) possono rinunciare per la frazione di esonero non goduto e presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale.

Licenziamenti

- L'art. 54 commi 11 e seguenti, estende il blocco dei licenziamenti collettivi fino al 31 marzo 2021 e sospende fino alla medesima data le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto). Resta preclusa fino al 31 marzo 2021 anche la facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero di dipendenti, e le procedure in corso. Inoltre, sono confermati i casi in cui non si applicano le preclusioni e le sospensioni menzionate: 1) nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.; 2) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo; 3) nelle ipotesi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Congedo di paternità

- L'art. 65 estende anche al 2021 i sette giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente del settore privato, da fruire entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

PREVIDENZA

- L'art. 59 estende il trattamento pensionistico anticipato c.d. "Opzione donna" alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020.

Fraterni saluti

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

All: Ddl 16 novembre